

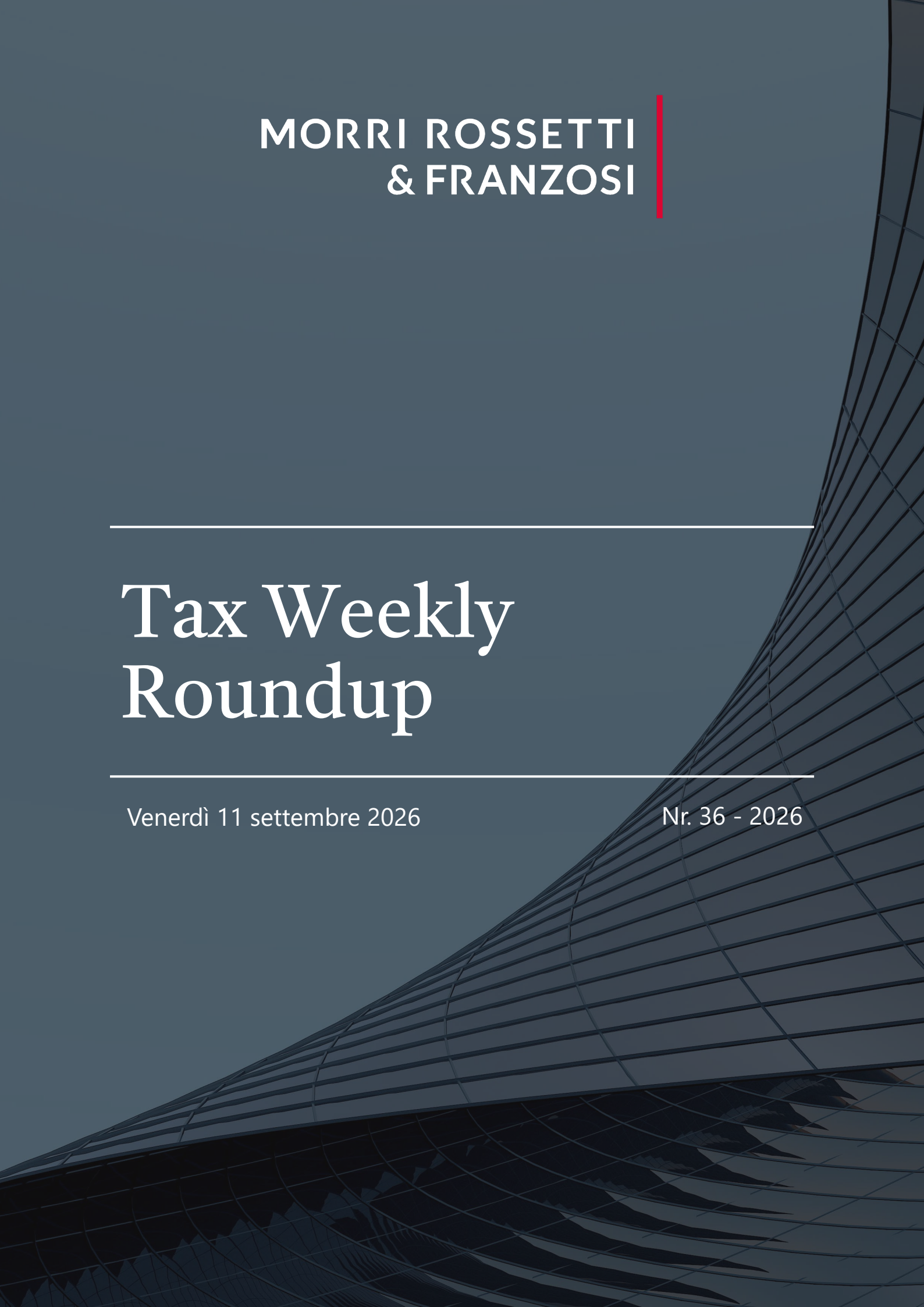
MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 11 settembre 2026

Nr. 36 - 2026



Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

- 1. Accordi transattivi: il regime IVA è ancorato all'operazione originaria**
- 2. Regime IVA delle agenzie di viaggio: applicazione estesa anche agli operatori non turistici**
- 3. Aumento di capitale liberato mediante compensazione: imposta di registro dello 0,50%**
- 4. Il trasporto in sospensione d'accisa non basta a far scattare la triangolare IVA**
- 5. Titoli digitali e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è equiparabile alla banca di primo livello**

Accordi transattivi il regime IVA è ancorato all'operazione originaria

La transazione è il contratto mediante il quale le parti pongono fine a una controversia, già insorta o soltanto potenziale, attraverso reciproche concessioni. Elemento imprescindibile dell'istituto è la datio, ossia il sacrificio giuridico ed economico che ciascuna parte accetta di sostenere per raggiungere una soluzione condivisa del conflitto.

In assenza di tali reciproche rinunce non si è in presenza di una transazione, bensì di altri negozi giuridici, quali atti di accertamento, ricognizioni di debito o dichiarazioni unilaterali.

Sul piano civilistico, la transazione può assumere natura dichiarativa o novativa. La transazione dichiarativa si limita a regolare diversamente un rapporto preesistente, che può rivivere in caso di inadempimento degli obblighi assunti.

La transazione novativa, invece, determina l'estinzione del rapporto originario e la sua sostituzione con uno nuovo, richiedendo la sussistenza sia dell'*animus novandi*, cioè l'inequivoca volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione, sia dell'*aliquid novi*, rappresentato dall'introduzione di un rapporto nuovo e incompatibile con quello precedente.

Con la Norma di comportamento n. 239 del 10 settembre 2026, l'AIDC sostiene come tale distinzione civilistica non assuma rilievo decisivo ai fini IVA.

Nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, infatti, l'accordo transattivo rappresenta soltanto un elemento probatorio, mentre ciò che rileva è l'effettiva esistenza di una prestazione economicamente valutabile effettuata a fronte di

una controprestazione. Ne consegue che il trattamento IVA non dipende dalla qualificazione giuridica della transazione, ma dalla concreta sostanza economica dell'operazione.

Questo approccio trova fondamento nei principi cardine del sistema IVA europeo, che assoggetta a tassazione esclusivamente i trasferimenti di utilità effettuati nell'ambito di rapporti sinallagmatici e secondo il principio del "only once", evitando che la medesima operazione economica sia colpita più volte dall'imposta.

Pertanto, quando la transazione si limita a modificare o sostituire il regolamento negoziale di un rapporto già esistente, senza introdurre nuove prestazioni economicamente rilevanti, il regime IVA continua a essere quello dell'operazione originaria. La transazione incide sul contratto, ma non genera una nuova operazione imponibile.

In tale prospettiva, anche la rinuncia ad azioni giudiziali o a pretese oggetto di contenzioso non integra, di per sé, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

L'abbandono della lite costituisce infatti un effetto giuridico privo di autonoma utilità economica e non può essere assimilato a una prestazione negativa imponibile. Diversamente opinando, si attribuirebbe rilevanza fiscale a una mera conseguenza dell'accordo transattivo, introducendo una sorta di "novazione fiscale" non coerente con i principi che governano l'imposta.

Diverso è il caso delle obbligazioni di non fare o di tollerare un determinato comportamento. Tali prestazioni assumono rilevanza ai fini IVA soltanto quando l'astensione o la tolleranza rappresentano un'utilità economicamente apprezzabile per la controparte e costituiscono l'oggetto di uno

specifico rapporto sinallagmatico remunerato. In queste ipotesi l'accordo transattivo può generare una nuova operazione imponibile, autonoma rispetto al rapporto originario.

La transazione assume quindi rilevanza fiscale solo quando introduce nuove prestazioni o nuovi corrispettivi, come nel caso di ulteriori forniture di beni o servizi concordate nell'ambito dell'accordo. In presenza di tali elementi, la nuova utilità trasferita costituisce un'autonoma manifestazione di capacità contributiva e deve essere assoggettata a IVA.

Particolare attenzione merita infine il trattamento delle somme corrisposte a titolo risarcitorio. La loro imponibilità dipende dalla funzione economica concretamente svolta. Restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA le somme che hanno natura meramente compensativa di un danno patrimoniale e che non trovano causa in un rapporto sinallagmatico.

Viceversa, risultano imponibili gli importi che, pur qualificati formalmente come risarcimenti, rappresentano in sostanza il corrispettivo di una prestazione o di un comportamento economicamente rilevante.

In conclusione, il trattamento IVA delle somme corrisposte nell'ambito di una transazione deve essere valutato guardando alla sostanza economica dell'operazione.

La transazione, di per sé, non altera il regime fiscale del rapporto originario; assumono invece rilevanza autonoma le eventuali nuove prestazioni o utilità introdotte dall'accordo, che possono generare autonomi presupposti impositivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Regime IVA delle agenzie di viaggio: applicazione estesa anche agli operatori non turistici

La Corte di giustizia UE, con la Sentenza del 10 settembre 2026, relativa alla causa C-565/24, è tornata a pronunciarsi sul regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, confermandone l'ampia portata applicativa, chiarendo che lo stesso non è riservato ai soggetti formalmente qualificati come agenzie di viaggio o tour operator, ma può trovare applicazione

ogniquale un operatore acquisti da terzi prestazioni turistiche e le rivenda in nome proprio ai consumatori, indipendentemente dall'attività economica esercitata.

La controversia esaminata trae origine dall'attività svolta, tra il 1997 e il 1999, da una società tedesca attiva nella commercializzazione di caffè, che organizzava i cosiddetti *Kaffeefahrten* ("viaggi-caffè").

Si trattava di escursioni in autobus comprendenti trasporto, visite turistiche, pasti e altre attività ricreative, durante le quali i partecipanti venivano invitati ad acquistare i prodotti commercializzati dalla società.

Le escursioni erano offerte a prezzi inferiori ai costi sostenuti: i corrispettivi versati dai clienti coprivano mediamente solo il 60% delle spese per i servizi turistici acquistati da terzi, mentre la perdita veniva compensata dai ricavi derivanti dalla vendita delle merci.

La società applicava il regime IVA ordinario, detraendo integralmente l'imposta assolta sugli acquisti. L'amministrazione finanziaria tedesca ha invece ritenuto applicabile il regime speciale delle agenzie di viaggio, contestando il diritto alla detrazione.

La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza: il regime speciale previsto dall'articolo 306 della direttiva IVA si fonda su criteri oggettivi e non soggettivi.

Pertanto, ciò che rileva non è la qualifica formale dell'operatore, bensì il fatto che esso acquisti prestazioni turistiche da terzi e le rivenda in nome proprio al viaggiatore finale.

Di conseguenza, anche un'impresa che svolge prevalentemente un'attività commerciale diversa da quella turistica può essere assoggettata al regime speciale qualora realizzi operazioni identiche o comparabili a quelle tipicamente svolte dalle agenzie di viaggio.

Un ulteriore elemento evidenziato dalla Corte riguarda l'autonomia della prestazione turistica rispetto ad altre attività economiche svolte dall'impresa.

Nel caso esaminato, le escursioni conservavano una propria rilevanza economica e contrattuale poiché i partecipanti potevano usufruirne indipendentemente dall'acquisto dei prodotti commercializzati durante il viaggio. La prestazione turistica non aveva quindi carattere meramente accessorio rispetto alla vendita delle merci.

La pronuncia ha affrontato, inoltre, il tema, particolarmente significativo sotto il profilo pratico, delle operazioni sistematicamente effettuate in perdita. Secondo la Corte, la circostanza che le prestazioni di viaggio generino un margine negativo non incide sull'applicabilità del regime speciale.

La normativa unionale non subordina infatti il regime delle agenzie di viaggio al conseguimento di un profitto né ai risultati economici dell'operazione. Pertanto, anche qualora il prezzo di vendita non copra integralmente il costo dei servizi turistici acquistati da terzi, il regime speciale continua a trovare applicazione.

La risposta della Corte è stata invece negativa con riferimento alla possibilità di ottenere un rimborso dell'IVA incorporata nei costi dei servizi turistici acquistati da terzi quando il margine sia negativo.

Secondo i giudici europei, riconoscere tale diritto equivarrebbe a introdurre una compensazione tra utili e perdite derivanti da operazioni diverse, in contrasto con la logica del regime speciale, che richiede una determinazione puntuale del margine per ciascuna operazione.

Una diversa soluzione altererebbe inoltre il corretto riparto del gettito IVA tra gli Stati membri, trasferendo su uno Stato un onere fiscale collegato a imposte rimosse in altri Paesi dell'Unione.

Aumento di capitale liberato mediante compensazione: imposta di registro dello 0,50%

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, ha affrontato per la prima volta il trattamento ai fini dell'imposta di registro della compensazione di un credito del socio utilizzata per liberare un aumento di capitale, giungendo a concludere che la compensazione deve essere assoggettata all'imposta di registro

proporzionale nella misura dello 0,50%, in quanto costituisce un negozio autonomo rispetto all'operazione societaria di aumento del capitale.

La controversia esaminata riguardava una società che, a seguito di rilevanti perdite, aveva deliberato l'azzeramento del capitale sociale e la sua contestuale ricostituzione per un importo corrispondente. I soci avevano liberato integralmente il nuovo capitale mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della società.

L'ordinanza precisa che tali crediti non derivavano da finanziamenti dei soci e che la questione non riguardava l'enunciazione di atti non registrati. Si trattava, quindi, di crediti aventi una causa diversa rispetto al tradizionale finanziamento soci.

I giudici di merito avevano ritenuto che l'intera operazione dovesse beneficiare dell'imposta di registro in misura fissa prevista per gli atti societari, considerando la compensazione una semplice modalità di liberazione dell'aumento di capitale.

La Corte Cassazione ha, invece, adottato un approccio differente. Secondo la Corte, l'aumento di capitale e la compensazione costituiscono due distinti negozi giuridici: il primo è un atto della società, mentre la seconda rappresenta un atto riferibile al singolo socio.

Pur essendo funzionalmente collegati e finalizzati alla medesima operazione di patrimonializzazione della società, i due negozi conservano una propria autonomia sul piano giuridico.

Da tale ricostruzione consegue che la compensazione non può beneficiare del regime agevolato previsto per l'aumento di capitale sociale e deve essere assoggettata autonomamente all'imposta di registro proporzionale dello 0,50%.

Il trasporto in sospensione d'accisa non basta a far scattare la triangolare IVA

Il Tribunale UE, con la sentenza T-614/25 del 9 settembre 2026, ha chiarito che una cessione non può essere qualificata come operazione triangolare intracomunitaria per il solo fatto che i beni viaggiano tra due Stati membri, sono

movimentati in sospensione d'accisa o che l'acquirente finale è debitore dell'IVA nel Paese di destinazione.

Il caso riguardava una catena di cessioni di prodotti petroliferi tra una società lettone (A), operatori intermedi stabiliti in altri Stati membri (B) e clienti finali (C).

Sebbene le merci fossero trasportate direttamente dal primo cedente al cliente finale, l'amministrazione fiscale ha rilevato che gli intermediari avevano trasferito il potere di disporre dei beni ai clienti prima dell'inizio del trasporto, qualificando quindi la prima cessione come operazione interna imponibile in Lettonia.

La Corte ha ribadito che il regime delle accise e quello IVA operano su piani distinti: il trasporto in sospensione d'accisa non è sufficiente per attribuire il trasporto alla prima cessione della catena.

Analogamente, il documento amministrativo elettronico che certifica l'uscita delle merci non è determinante per individuare il momento del trasferimento della disponibilità dei beni.

Nelle operazioni a catena con un unico trasporto intracomunitario, quest'ultimo può essere imputato a una sola cessione, che sarà l'unica a beneficiare del regime di non imponibilità.

Per individuare quale sia tale cessione occorre verificare quando si trasferisce il potere di disporre dei beni come proprietario, tenendo conto di elementi quali l'organizzazione del trasporto, l'assunzione dei costi logistici e il controllo effettivo del flusso delle merci.

La pronuncia rappresenta un importante richiamo per gli operatori economici: nelle transazioni internazionali non è sufficiente dimostrare il trasferimento fisico dei beni, ma è necessario documentare con precisione il momento in cui avviene il trasferimento della disponibilità economica e giuridica degli stessi, elemento decisivo per la corretta qualificazione IVA dell'operazione.

Titoli digitali e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è equiparabile alla banca di primo livello

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 settembre 2026, n. 170, ha esaminato il tema relativo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal DLgs n. 239/1996 agli interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito emessi e circolanti in forma digitale mediante tecnologia blockchain (DLT).

L'istanza è stata presentata da una società iscritta come responsabile del registro per la circolazione digitale degli strumenti finanziari tokenizzati, la quale chiedeva di essere equiparata, ai fini fiscali, a una "banca di primo livello", con la possibilità di raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e gestire gli adempimenti necessari per l'applicazione del regime di esenzione previsto dal DLgs n. 239/1996.

L'Agenzia ha richiamato il principio di neutralità tecnologica introdotto dal Decreto Fintech, secondo cui gli strumenti finanziari digitali mantengono il medesimo trattamento fiscale previsto per gli strumenti tradizionali.

Tuttavia, evidenzia che l'attuale quadro normativo non consente di assimilare il responsabile del registro DLT agli intermediari espressamente individuati dal DLgs n. 239/1996 e dal DM n. 632/1996.

Di conseguenza, il gestore del registro digitale non può operare come banca di primo livello, né raccogliere le autocertificazioni necessarie per l'applicazione dell'esenzione a favore degli investitori non residenti, né presentare il modello 118/IMP.

In assenza di un intermediario qualificato ai sensi della normativa vigente, trova applicazione il meccanismo residuale previsto dall'articolo 5, comma 2, del DLgs n. 239/1996: l'imposta sostitutiva deve essere applicata dal soggetto che corrisponde gli interessi o, in taluni casi, direttamente dall'emittente.

Ciò comporta che anche i soggetti non residenti, pur astrattamente beneficiari dell'esenzione, subiscano inizialmente la ritenuta, conservando il diritto di richiederne successivamente il rimborso.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |